

CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 11/11/2024

Oggetto:

ANNO 2025- ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTE E REGOLAMENTO - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **undici**, del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nel\nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
MALAVASI Simona	Consigliere	SI
DESTEFANIS Lidia	Consigliere	SI
GALLARATO Marco	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	NO
RABINO Marco	Consigliere	SI
OLIVETTI Alessandro	Consigliere	NO
GALLINO Giovanni	Consigliere	SI
BODDA Valentina	Consigliere	SI
MILANO Marco	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
FAVATA' Simone	Consigliere	SI
OGGERO Maurizio	Consigliere	SI

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori:

DACOMO Francesca, SPERONE Domenico. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FACCENDA Enrico nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

Come disciplinato con la deliberazione di C.C. N. 18, adottata nella seduta del 27.05.2022, recante: "Approvazione della disciplina delle sedute in remoto del Consiglio Comunale e delle riunioni istituzionali", alla presente seduta l'assessora Sig.ra Simona Malavasi e la consigliera Sig.ra Valentina Bodda si collegano da remoto.

Il Sindaco introduce l'argomento.

tributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la propria deliberazione n. 24 del 20.12.2023 con la quale questo Consiglio comunale aveva confermato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle seguenti misure, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel principio di progressività:

per reddito fino ad €. 15.000,00 aliquota dello 0,60% per reddito da €. 15.000,01 fino ad €. 28.000,00 aliquota dello 0,70% per reddito da €. 28.000,01 fino ad €. 50.000,00 aliquota dello 0,77% per reddito da €. 50.000,01 aliquota dello 0,80% da applicare su tutti i redditi assoggettati all'I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del

Dato atto che sul portale del Federalismo fiscale è stata resa disponibile un'applicazione per analizzare l'effetto indotto dalla variazione dei principali elementi che concorrono alla composizione del gettito dell'addizionale comunale Irpef, ma si deve evidenziare che il calcolo è basato sui redditi 2021;

Rilevato che

- II decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, ha approvato il primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in attuazione della legge delega fiscale (n. 111 del 2023) ed uno degli interventi principali è la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef, da utilizzare per il calcolo dell'imposta lorda. Per l'anno 2024, gli scaglioni di reddito sono stati ridotti a 3, al posto dei 4 vigenti nel 2023, con accorpamento del primo scaglione di reddito, con il secondo, adottando per il nuovo primo scaglione l'aliquota del 23%.
- per gli enti locali è senza dubbio di interesse l'articolo 3 del decreto, il quale, ai commi 3 e 4, si occupa degli effetti della riforma dell'IRPEF sull'addizionale comunale. L'accorpamento degli scaglioni di aliquote interessa principalmente i comuni che avevano deliberato aliquote dell'addizionale differenziate, poiché, secondo quanto previsto dalla legge (articolo 1, comma 11, del DI 138/2011), nel caso di adozione di una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef nazionale.
- il Dlgs 216/2023 ha consentito ai comuni, che nel 2023 avevano adottato aliquote differenziate per scaglioni, di confermare per il 2024 la medesima articolazione degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023, ossia mantenendo i 4 scaglioni di reddito del predetto anno;
 - il ns. Comune ha pertanto adottato tale soluzione ed è quindi stata confermata per il 2024

la propria delibera n. 24 del 20.12.2023 come sopra evidenziata;

Visto l'atto di indirizzo della G.C. – delibera n. 108 del 17.07.2024, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2025/2027, che ha dato indicazione di prevedere dal 1.01.2025 anche per l'addizionale comunale Irpef l'articolazione prevista per l'imposta sul reddito persone fisiche in tre fasce, con la prima fascia per i redditi fino a 28.000,00 definita allo 0,65% e conferma delle altre due;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F., approvato con la deliberazione n. 8 in data 27.04.2022 ed in particolare l'art. 2 che occorre modificare con la presente deliberazione

Visto il Decreto Ministeriale del 20.07.2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 7/DF del 21.09.2021;

Assunti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con voto favorevole unanime reso per alzata di mano

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale,
- di approvare, al fine di perseguire l'invarianza di gettito e salvaguardare gli equilibri del Bilancio 2025/2027, per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle seguenti misure, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel principio di progressività:
 - ✓ per reddito fino ad €. 28.000,00 aliquota dello 0,65%
 - ✓ per reddito da €. 28.000,01 fino ad €. 50.000,00 aliquota dello 0,77%
 - ✓ per reddito da €. 50.000,01 aliquota dello 0,80%
 - ✓ da applicare su tutti i redditi assoggettati all'I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del tributo.
- di modificare, con decorrenza dal 1.01.2025, l'art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F., approvato con la deliberazione n. 8 in data 27.04.2022, che consta di n. 6 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione, con gli scaglioni di reddito e le aliquote sopraindicate.
- di evidenziare che con le aliquote sopraindicate si preventiva un gettito di euro 580.000,00 stanziato nell'apposito capitolo di entrata P.F. IV E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF del Bilancio 2025/2027.
- di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- di dare atto che Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comune di CANALE

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA	
1	Oggetto del regolamento.	4	Rinvio dinamico.	
2	Determinazione dell'aliquota.	5	Rinvio ad altre disposizioni.	
3	Esenzione.	6	Entrata in vigore.	

Approvato con la DCC...... In data

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e smi.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota

1.Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di CANALE, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente.

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima	
2	Fino a 28.000 euro	0,65	
3	da 28.001 a 50.000 euro	0,77	
4	oltre 50.000 euro	0,80	

2. La Giunta Comunale, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

Art. 3 Esenzione

1. Non sono previsti casi di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef

Art. 4 Rinvio dinamico

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 5 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

^{*} Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.